

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1449

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STRUFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1993

---

Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985,  
n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta,  
coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati  
destinati al consumo

---

ONOREVOLI SENATORI. - La tartuficoltura è una realtà ed un investimento a medio-lungo termine di notevole reddito ancora non ben conosciuta ed utilizzata nel nostro Paese. Essa infatti è legata ad una intelligente utilizzazione dei suoli che deve avvenire nell'assoluto rispetto dell'ambiente, anzi se bene indirizzata apporta ad esso notevoli miglioramenti. Occorre però, per la sua giusta valorizzazione, attuare precisi interventi sul piano legislativo ai fini di dar vita, finalmente, ad una giusta informazione che vada da una scientifica e controllata scelta delle vocazionalità delle aree cui vengono destinati gli interventi, alle pratiche agronomiche di preparazione dei terreni a quelle di conduzione degli impianti.

Anche il controllo delle piante poste in commercio e definite micorrizzate deve poter periodicamente accertare non solo le specie di *tuber* utilizzate ma anche le percentuali di apici radicali micorrizzati. In sostanza si tratta di dar vita ad una serie di strumenti di controllo, di informazione e di sostegno ad una attività che può avere notevoli risvolti positivi per la nostra economia e per l'occupazione.

Anche la raccolta e la commercializzazione dei tartufi hanno assunto sempre più elevata importanza nella nostra economia in riferimento all'alto valore economico di questi prodotti. Il mercato del tartufo infatti risulta in via di sviluppo sia in Italia che all'estero ed è legato ad un continuo aumento del consumo correlato non solo al migliore tenore di vita delle popolazioni ma anche ad una crescente informazione e conoscenza delle reali proprietà organolettiche delle specie commerciali in questione. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, che ha abrogato la legge 17 luglio 1970, n. 568, non risponde più alle reali esigenze della materia sia in riferimento alla raccolta ed alla coltivazione sia in riferimento alla individuazione degli enti competenti in materia. Tali attività infatti sono più connaturate con quelle delle amministrazioni provinciali sia per le attività connesse già svolte sia per quelle ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Si ritiene pertanto indispensabile un intervento di modifica e di integrazione della predetta legge n. 752 del 16 dicembre 1985.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il titolo della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente: «Normativa quadro in materia di tartuficoltura, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo».

## Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«L'attività di coltivazione delle tartufaie è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126.

Coloro che esercitano l'attività di tartuficoltura rientrano nella categoria di contribuenti tassati in base ai redditi fondiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni.

Le regioni inviano copia degli attestati, rilasciati a norma del quarto comma dell'articolo 3, agli uffici tecnici erariali della provincia in cui sono situati i beni, ai fini di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1943, n. 204.

Gli uffici tecnici erariali procedono alla istituzione di nuove apposite qualità e classi e relative tariffe d'estimo secondo le norme della legge catastale ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni».

## Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il sesto comma, sono inseriti i seguenti:

«I raccoglitori di tartufi vengono ripartiti in categoria A, raccoglitori di mestiere o professionali; categoria B, raccoglitori dilettanti. La categoria di appartenenza è annotata sul tesserino di idoneità.

Le regioni istituiscono appositi separati elenchi ufficiali per ciascuna delle due categorie di raccoglitori, disciplinandone la tenuta».

## Art. 4.

1. All'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Ai raccoglitori appartenenti alla categoria B di cui all'articolo 5 è fatto divieto di commercializzare in qualsiasi periodo i tartufi raccolti su fondi che non siano di loro proprietà.

Le regioni possono stabilire limiti giornalieri di quantità raccogliabili differenziati per le due categorie di raccoglitori di cui all'articolo 5.

I raccoglitori di tartufi, appartenenti alla categoria A di cui all'articolo 5, residenti in zone classificate montane e svantaggiate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni, che nell'attività di ricerca e raccolta hanno conseguito nell'anno solare ricavi non superiori ai 10 milioni di lire, non sono soggetti agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le operazioni dei suddetti soggetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e

non costituiscono ricavi tassabili ai fini delle imposte dirette».

Art. 5.

1. All'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Agli agenti di cui ai commi primo e secondo con compiti di vigilanza, ancorchè muniti di tesserino di idoneità, è vietato esercitare l'attività di raccolta nel territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie giurate volontarie è vietato esercitare la raccolta durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunti i seguenti due articoli:

«Art. 20-bis. - 1. Nella Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 15 sono soppresse le parole: "esclusi i tartufi".

2. Nella citata Tabella A, parte II, al numero 5 e nella parte III, al numero 21, sono soppresse le parole: "esclusi i tartufi".

«Art. 20-ter. - 1. La tartuficoltura è attività agricola d'interesse nazionale che deve realizzarsi in assoluto rispetto dell'ambiente e della vocazionalità delle aree cui vengono destinati gli interventi.

2. Le regioni emanano norme per la disciplina delle attività di tartuficoltura e particolarmente in riferimento:

a) al controllo ed alla certificazione periodici delle piante micorrizzate poste in commercio, con specificazioni dei generi di *tuber* utilizzati e delle percentuali di micorrizzazione degli apici radicali;

b) alle scelte delle essenze forestali in relazione ai tipi di ambiente pedo-climatico;

c) ai metodi di individuazione delle vocazionalità dei fondi nonché alle pratiche agronomiche di conduzione degli impianti;

d) all'albo delle imprese specializzate del settore ed ai relativi criteri d'iscrizione e vigenza».

2. Le norme regionali di cui al comma 1, secondo capoverso, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le regioni, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare la propria legislazione delegando inoltre alle province le competenze in materia.